DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE DELLE COMUNITA' EUROPEE IN MATERIA DI SANITA' E DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI

Art. 4

Tutela delle radiazioni ionizzanti

Il decreto legislativo in materia di tutela delle radiazioni ionizzanti sara' informato ai princi'pi e criteri contenuti nelle direttive da attuare e dovra' comunque garantire con la massima efficacia la tutela fisica e sanitaria della popolazione e dei lavoratori. La delega di cui all'articolo 1 non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari nonche' a quella relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con le attivita' nucleari. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, fermo quanto disposto dall'articolo 1, sono sentiti il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanita' ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Versione in vigore dal 19 agosto 1990, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunita' europee in materia di sanita' e di protezione dei lavoratori
Estremi	Legge 30 luglio 1990, n. 212
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-al-governo-per-l-attuazione-di-direttive-delle-comunita/art-4-tutela-delle-radiazioni-ionizzanti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it